

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n° 76/04/IT

7 ottobre 2004

Sentenza della Corte nella causa C-247/02

Sintesi SpA/Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici

LA LEGGE QUADRO ITALIANA SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI NON RISPETTA IL DIRITTO COMUNITARIO

La fissazione, in termini astratti e generali, di un unico criterio di attribuzione priva le amministrazioni aggiudicatrici della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche peculiari di ogni appalto e di scegliere per ognuno il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta.

Nel febbraio 1991, la città di Brescia ha affidato (in concessione) la costruzione e la gestione di un parcheggio sotterraneo nel centro storico alla società Sintesi SpA. La convenzione conclusa tra le parti, nel dicembre 1999, prevedeva l'obbligo per Sintesi di aggiudicare l'esecuzione dei lavori tramite licitazione privata da esperirsi mediante gara europea, secondo la normativa comunitaria vigente in materia di lavori pubblici.

Sintesi ha allora indetto una gara d'appalto da aggiudicarsi mediante licitazione privata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quest'ultima doveva essere valutata sulla base del prezzo, del valore tecnico e del tempo necessario alla realizzazione dell'opera.

Al termine della fase di preselezione, la società Provera, tra quelle invitate a presentare un'offerta, si è rifiutata di partecipare alla gara, ritenendola illegittima, in quanto non conforme alla legge quadro italiana¹.

Sintesi ha aggiudicato l'appalto dopo aver individuato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ma in seguito ad un nuovo ricorso di Provera, l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici le comunicava che considerava la procedura d'aggiudicazione dei lavori non conforme alla legge quadro italiana, secondo la quale l'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha chiesto allora alla Corte se la

¹ Legge quadro 109, dell'11.2.1994.

direttiva sulle procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori² ammette una normativa nazionale che, in vista dell'aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, a procedura aperta o ristretta, impone alle amministrazioni aggiudicatrici la scelta del solo criterio del prezzo più basso.

La Corte ricorda che **la direttiva mira allo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici** e tende ad organizzare l'attribuzione di appalti pubblici in modo tale da consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di **comparare le varie offerte** e di scegliere quella più vantaggiosa sulla base di **criteri obiettivi**.

Per tale motivo, la direttiva prevede i criteri sui quali l'amministrazione aggiudicatrice di appalti si deve basare: o unicamente il prezzo più basso, o - quando l'aggiudicazione si fa in base all'offerta economicamente più vantaggiosa - diversi criteri variabili secondo l'appalto (ad esempio, il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico).

La disposizione della legge italiana che impone il solo criterio del prezzo più basso, stabilisce senz'altro un criterio obiettivo.

Tuttavia, la fissazione, in termini astratti e generali, di un unico criterio di attribuzione priva le amministrazioni aggiudicatrici della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche di ogni appalto e di scegliere per ciascuno di essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta.

Nella specie, essendo la realizzazione del parcheggio un'opera complessa, l'amministrazione aggiudicatrice avrebbe potuto tener conto di tale complessità scegliendo criteri oggettivi di aggiudicazione dell'appalto, diversi da quelli del prezzo più basso.

La Corte ritiene quindi che il diritto comunitario non tolleri una normativa nazionale la quale, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo più basso.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR, IT

Il testo integrale della sentenza si trova al sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674

² Direttiva 93/37 del 14/6/93 (GU L 199, p. 54).